



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Autorizzazione a contrarre mediante avvalimento della procedura realizzata dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per l'affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, concernente il Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'art. 17 riguardante l'INVALSI;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il coordinamento dello stesso sistema di valutazione;

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

PRESO ATTO che il Parlamento europeo ed il Consiglio Europeo in data 27 aprile 2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (nel seguito "G.D.P.R." - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;

PRESO ATTO che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;

VISTO in particolare l'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 che prevede l'istituzione della figura del Data Protection Officer il quale riveste un ruolo strategico a cavallo tra privacy e sicurezza IT, di fatto, vigilando sul rispetto del Regolamento, con il compito di controllare i sistemi adottati all'interno dell'Amministrazione, e informando il responsabile del trattamento dei dati nel caso di non conformità;

RILEVATO che le norme introdotte dal GDPR si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali entro il 25 maggio 2018 (principio di accountability);

VISTE le linee guida INVALSI per l'adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ivi incluso il profilo della sicurezza, adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione allegata al verbale del 18 maggio 2018, nelle quali si dà mandato al Direttore Generale di avviare con urgenza la procedura di selezione per l'attribuzione dell'incarico professionale di Data Protection Officer;

PRESO ATTO che l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha già realizzato un'apposita indagine di mercato espletata su tre operatori abilitati sul MEPA, al fine di affidare il servizio di responsabile della protezione dei dati;

VISTA la determinazione n. 42/2018 adottata dal Direttore dell'ANVUR con la quale è stato affidato alla società TELECO Srl il servizio in questione;

CONSIDERATA l'identità di oggetto e di esigenze;

APPURATO che il Fornitore aggiudicatario del servizio dispone già di tutte le conoscenze inerenti le esigenze



imposte dalla normativa;

VISTI i principi di efficacia ed economicità che reggono l'azione amministrativa i quali, nel rapporto tra obiettivi prefissati e obiettivi conseguiti, impongono il perseguimento del pubblico interesse, riducendo al minimo ogni aggravamento del procedimento, con il minor impiego di mezzi finanziari e procedurali;

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi della procedura di selezione attivata dall'ANVUR per l'individuazione dell'operatore economico incaricato della realizzazione del servizio di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer);

VISTA la nota prot. n. 5967 del 24 maggio 2018 con la quale è stato trasmesso alla società TELECO Srl il capitolato tecnico contenente la disciplina per l'erogazione del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) di cui all'art. 37 e ss del Regolamento europeo Privacy UE/2016/279 secondo le esigenze dell'INVALSI;

VISTA la quotazione del servizio proposta pari a euro 19.600,00 oltre IVA;

ESAMINATO il curriculum vitae del soggetto indicato dalla società TELECO Srl per ricoprire il ruolo di Data Protection Officer nella persona dell'ing. Aristeo Marras;

PRESO ATTO che la spesa per il servizio indicato in epigrafe, pari a € 19.600,00 oltre IVA, è inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "*Codice dei contratti pubblici*" e in particolare l'art. 36, che, disciplinando i contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente, al comma 2, lettera a), l'affidamento diretto per servizi o forniture di importi inferiori a euro 40.000,00;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC relative alle "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 19 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Ente, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 19 gennaio 2018;

VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*" e, in particolare, l'art. 7, comma 2, che sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca così come stabilito dall'art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisizione del servizio di cui alle premesse;

CONSIDERATI i tempi tecnici necessari per il caricamento dell'offerta economica nella piattaforma del MEPA da parte della società TELECO Srl, inconciliabili con le tempistiche imposte dal nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo all'esecuzione dei servizi indicati in epigrafe è pari a zero;

RILEVATO che tale spesa dovrà gravare sul capitolo 1.3.02.19.6 id 587 (*Servizi di sicurezza FOE*) del bilancio dell'INVALSI per l'anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità con impegno definitivo n. 896/2018

DETERMINA

- di avvalersi della procedura realizzata dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per l'affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) le cui risultanze sono riportate nella determinazione n. 42/2018;



- di approvare l’offerta tecnico – economica prot. n. 6003 del 25 maggio 2018 presentata dalla società TELECO Srl all’INVALSI;
- di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società TELECO Srl la realizzazione del servizio di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) per un importo complessivo di euro 19.600,00 oltre IVA;
- di impegnare la spesa di euro 19.600,00 oltre IVA che andrà a gravare sul capitolo 1.3.02.19.6 id 587 (*Servizi di sicurezza FOE*) del bilancio dell’INVALSI per l’anno 2018, con impegno definitivo n. 896/2018;
- di assumere direttamente la funzione di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di precisare che il contratto verrà stipulato a mezzo di corrispondenza, riservandosi l’INVALSI di procedere successivamente con il documento di stipula prodotto dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il Direttore Generale
Paolo Mazzoli



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

di Via Flaminia, 189, 00196 Roma.